

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
sezione lavoro e previdenza

Il Giudice del Lavoro,
nel giudizio iscritto al n. 4345 del Ruolo Generale dell'anno 2017
vertente tra

GIOVANNA RENELLA (RNLGNN73T47G812U), rappresentata e difesa da sé stessa
elettivamente domiciliata presso il proprio studio come in atti
ricorrente

e

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE , in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Maresca , elettivamente
domiciliata presso lo studio dello stesso come in atti;

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Russo , elettivamente domiciliata presso lo studio dello
stesso come in atti;
convenuti

OSSERVA

Rilevato che con ricorso depositato in data 22/02/2017 parte ricorrente , premesso di ricevuto la
cartella di pagamento n. 071 2017 00019959 90 di euro 883,88 , proveniente dalla Cassa di
previdenza e assistenza forense, per omesso pagamento del contributo soggettivo minimo
obbligatorio di maternità per l'anno 2014 , oltre interessi , eccepiva l'inesistenza della notifica, la
nullità della cartella per difetto di sottoscrizione e degli elementi prodromici dell'accertamento,
oltre che per difetto del preventivo contraddittorio;

considerato che la convenuta Equitalia si costituiva, eccependo in primo luogo l'inammissibilità
della domanda avverso vizi dell'atto opposto inerenti le modalità di notifica e nel merito eccepiva la
totale infondatezza della domanda ;

che , previo provvedimento reso da questo Giudice di integrazione del contraddittorio, si costituiva
anche l'ente impositore di cui in epigrafe, eccependo la mancata indicazione del valore della
controversia, sostenendo nel merito la regolarità e fondatezza della cartella , in relazione al credito
vantato , con articolate argomentazioni in diritto;

che la indicata convenuta avanzava inoltre domanda riconvenzionale subordinata all'eventuale
accoglimento dell'opposizione per motivi inerenti la procedura di riscossione , chiedendo accertare
in tal caso la sussistenza del credito, con condanna della ricorrente al pagamento dell'importo di cui
alla cartella , oltre interessi dal dovuto al saldo ;

che pertanto veniva fissata udienza ex art. 418 c.p.c. ;

rilevato che l' incompetenza territoriale, inderogabile ex art. 28 c.p.c., deve essere eccepita, a pena
di decadenza, dalla parte nei termini di cui all'art. 416 c.p.c. ovvero può essere rilevata di ufficio dal
giudice non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. (nella specie ancora quella odierna, tenuto conto
della necessità , in relazione al tenore delle eccezioni avanzate con il ricorso, di integrare il
contraddittorio e della successiva domanda riconvenzionale avanzata dalla Cassa);

che deve pertanto essere pronunciata la incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del
Tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 428 c. 1 c.p.c., applicabile
anche alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie ex art. 442 c.p.c. ;

che infatti, nelle cause aventi ad oggetto le omissioni contributive dei lavoratori autonomi - come quella in oggetto, trattandosi pacificamente di attività di avvocato - dopo un iniziale contrasto giurisprudenziale, si è infine consolidato l'orientamento che tende ad escludere l'applicabilità del comma III dell'art. 444 1° comma c.p.c. (*"per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente"*) - in ragione del suo tenore letterale che menziona, per l'appunto, solo i datori di lavoro - al caso di omissione contributiva del lavoratore autonomo per la quale è invece competente il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore (comma 3 del medesimo art. 444 c.p.c);

che sul punto si è espressa la Cassazione con ordinanza del 9 novembre 2004, n. 21317: *"La controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo rientra nella competenza del Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'articolo 444, comma 1, del Codice di procedura civile.*

Va precisato che il terzo comma dell'articolo 444, che prevede la competenza territoriale del Tribunale ove ha sede l'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica, trattandosi di norma eccezionale e, come tale, non applicabile all'infuori dei casi in essa espressamente previsti") e più di recente con ordinanza n. 23141 del 7.11.2011;

che, come noto, la competenza territoriale deve essere accertata in base alle prospettazioni delle parti ed allo stato degli atti ed è onere della parte addurre fatti e circostanze idonei a dimostrare la sussistenza della competenza medesima;

in particolare, dal ricorso e dalla produzione di parte opponente emerge che la ricorrente risiede in Acerra;

che a nulla rileva il criterio di competenza territoriale della *"prevalente attività lavorativa"* indicato in sede di conclusioni orali da parte della ricorrente, essendo, appunto, previsto dal rito del lavoro e in specie previdenziale, cui appartiene la causa per oggetto, il criterio di competenza sopra indicato per le ragioni esposte;

che – a ben vedere – anche laddove volesse ritenersi che la competenza territoriale si radichi presso la sede dell'ente, quest'ultima coincide con Roma e non si vede pertanto quale sia il criterio in base al quale il circondario di questo Ufficio risulterebbe deputato alla trattazione del procedimento ;

che deve pertanto ritenersi, per quanto sopra rilevato , che la competenza territoriale nella trattazione della presente vertenza si radica presso il Tribunale di Nola , in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale la causa dovrà essere pertanto riassunta dalle parti interessate nei termini di cui all'art. 428 c.p.c.;

che in conclusione, deve dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in favore del Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, compensando le spese di lite, in ragione della natura in rito del presente provvedimento ;

P.Q.M.

Dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in favore del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, concedendo termine di legge per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Napoli, camera di consiglio del 9.1.18

Il Giudice del lavoro
Dott. Elisa Tomassi